

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17  
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

## STATUTO

### <ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRICOLORE VIVO ODV>

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

***Costituzione - Denominazione - Sede e durata - Aderente/Socio -  
Volontario - Attività di volontariato***

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "**Associazione Nazionale Tricolore Vivo ODV**", di seguito abbreviata in "Organizzazione", nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo Settore e le Organizzazioni di Volontariato.

L'**Organizzazione** svolge la propria attività sia nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana che in quello internazionale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'**Organizzazione** è a Palermo (PA), al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e non comporterà modifica statutaria. L'**Organizzazione** potrà aprire sedi operative nell'ambito del territorio nazionale ed in quello internazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (art. 32 comma d. lgs 117/17), mentre il numero massimo sarà illimitato; qualora il numero degli associati/aderenti divenisse inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'**Organizzazione**, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e senso civico. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Al volontario possono essere rimborsate dall'**Organizzazione** soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'**Organizzazione** stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

## **Articolo 2**

### **Statuto e regolamenti**

L'**Organizzazione** si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del vigente ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi della Costituzione Italiana.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'**Organizzazione** stessa.

## **Articolo 3**

### **Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi**

L'**Organizzazione** è una istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'**Organizzazione** è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le principali normative di riferimento sono: gli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge n.106/2016, il decreto legislativo n.117/2017 ed i relativi decreti integrativi, correttivi, attuativi e, comunque, collegati, nonché, per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, artt. 16 e segg. del Codice Civile e tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti facenti riferimento al Terzo settore e al Volontariato.

Avvenuta l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) di cui al titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione a) Organizzazioni di volontariato, l'**Organizzazione** dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'acronimo **ODV** e, nella denominazione sociale, inoltre potrà integrare la denominazione sociale con l'acronimo **ETS** (Ente del Terzo Settore).

## **Articolo 4**

### **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

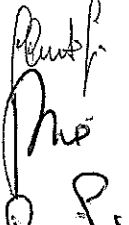


In caso di estinzione o scioglimento dell'**Organizzazione**, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. n.117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

### Articolo 5

#### Attività di interesse generale e attività diverse

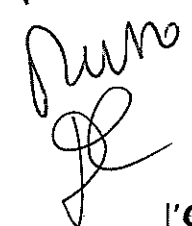


L'**Organizzazione** assume come *mission* principale la tutela, la promozione, la diffusione, l'applicazione dei valori e dei principi della **Costituzione Italiana**, rappresentati simbolicamente dal **Tricolore** e dall'**Inno nazionale**.



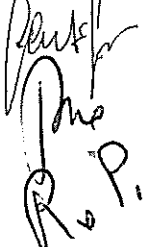
Scopo dell'**Organizzazione** è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs n.117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8/11/2000, n.328, e successive integrazioni e modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/02/1992, n.104, e alla legge 22/06/2016, n.112, e successive integrazioni e modificazioni (lettera a), art.5, D. Lgs n.117/17);
  - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettere d) e lettera t) dell'art. 5, D. Lgs. n. 117/17);
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e, articolo 5, D. Lgs. n.117/17);
  - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f), art.5, D. Lgs. n.117/17);
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera ii), art.5, D. Lgs. n. 117/17);

- 
- 
- 
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k), art. 5, D. Lgs. n.117/17);
  - formazione scolastica ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l), art.5, D. Lgs. n.117/17);
  - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r), art. 5, D. Lgs. n.117/17);
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v), art.5, D.Lgs.n.117/17);
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w), art. 5, D. Lgs. n.117/17);
  - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z), art.5, D. Lgs. n.117/17).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'**Organizzazione** intende:

- 
- promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi e associazioni presenti nel territorio per il perseguimento dell'oggetto sociale;
  - incentivare attività d'informazione e formazione rivolte alle famiglie ai fini di un approfondimento delle loro funzioni, anche educative;
  - tutelare, mediante azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie di cui all'oggetto sociale;
  - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale e ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
  - mettere in evidenza di fronte l'opinione pubblica i problemi emergenti relativi all'emarginazione, all'isolamento sociale, alle vecchie e nuove povertà, a tutti quegli ostacoli che non permettono alla persona di realizzarsi quale cittadino, tramite la costituzione di segretariato sociale per la facilitazione all'accesso ai servizi alla persona, anche con il coinvolgimento di privati e istituzioni pubbliche, sempre nell'ottica di migliorarne la qualità e/o incentivarne di nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;
  - organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione dei valori Costituzionali dello Stato Italiano;
  - sviluppare azioni mirate di tipo artistico/creativo, didattico, ludico, educativo, ricreativo destinate a minori, ragazzi, giovani, studenti di tutti gli ordini e gradi, universitari, nell'ambito della *mission* associativa, anche tramite la realizzazione di spettacoli, laboratori, corsi, seminari, percorsi educativi di vario genere, concorsi letterari, fotografici, artistici, ecc., eventi, manifestazioni sportive dilettantistiche, nell'intento di incentivare un dialogo educativo con loro e fra loro;

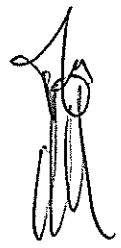
- 
- 
- 
- 
- implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;
  - attenzionare le problematiche che riguardano il rapporto intra/inter-generazionale attraverso iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
  - educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale e della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, alla tutela dei beni comuni, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
  - promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale, che si riconosca nel rispetto dei diritti e dei doveri della legge italiana, europea e del diritto interazionale, anche facilitando e supportando, con azioni/progetti/percorsi mirati l'integrazione sociale e culturale dei migranti, per il benessere e l'arricchimento dell'intera comunità;
  - sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
  - collaborare e partecipare a progetti promossi da Enti pubblici, e Privati, nazionali e internazionali, nel rispetto delle finalità dell'Organizzazione e della normativa vigente in materia;
  - incentivare, supportare, realizzare lo sviluppo di strutture, progettualità, iniziative di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività con particolare attenzione all'utenza sotto specificata;
  - organizzare momenti di aggregazione sociale inter-relazionale, promuovendo il confronto e l'incontro tra giovani e gli anziani, quali memoria storica e protagonisti della storia del nostro paese;
  - realizzare in Italia e all'estero, in tutti i settori sociali e in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa del Tricolore della Repubblica, dell'Unità Nazionale, dei valori della Costituzione Italiana e dell'Inno nazionale; diffondere e sostenere quelle miranti allo stesso scopo, adottate in Italia e all'estero da altre associazioni o Enti pubblici o privati;
  - tutelare, promuovere e valorizzare le cose d'interesse artistico, storico e culturale nonché la natura, il paesaggio e l'ambiente.

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'**Organizzazione** prevalentemente a favore di terzi, più in particolare minori, adolescenti, giovani, famiglie, migranti, anziani, diversamente abili e a favore della collettività per quel che riguarda i punti e) ed f) dell'art. 5 d. lgs n.117/17 sopra riportati, tramite le prestazioni fornite dai propri associati e dai volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

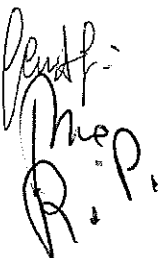
L'**Organizzazione** impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

## Articolo 6

### **Affiliazioni e collaborazioni**



Per il raggiungimento degli scopi sociali l'**Organizzazione** potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs n. 117/17 e decreti successivi.



Essa potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici o privati nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

## **Articolo 7**

### **Dipendenti e collaboratori autonomi**



L'**Organizzazione** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento ed in relazione all'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori eventualmente impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.



Come in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

## **GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 8**

#### **1) Associati.**

All'**Organizzazione** possono essere associati tutte le persone che condividono le finalità e le attività associative.

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'Organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.



La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## **2) Soci onorari.**



Sono soci onorari coloro che, per meriti speciali collegati e/o collegabili alla *mission* associativa, vengono insigniti quali soci "*ad honorem*" dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, accettandone l'onorificenza.

Lo stesso Consiglio Direttivo potrà, nel caso vengano meno le motivazioni alla base dell'onorificenza, in base a deliberazione dell'assemblea dei soci, revocare la stessa.



I soci onorari possono rinunciare a tale onorificenza in qualunque momento tramite comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono persone a cui per meritoria esperienza civile, sociale, culturale, artistica, professionale, sportiva ecc., collegata e/o collegabile alla *mission* associativa, viene conferita la carica di Socio Onorario dal Consiglio Direttivo.

Qualora presenti in assemblea i soci onorari hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, non corrispondono la quota sociale annuale, ma possono versare quote volontarie o fare donazioni, oltre che contribuire con la loro persona e la loro storia alla *mission* associativa.

## **Articolo 9 Diritti degli Associati**

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata;
- partecipare alla gestione dell'**Organizzazione** secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Organizzazione;
- essere assicurati a norma dell'art.18 del d. lgs 117/17 e decreti e norme successive.

## Articolo 10 **Doveri degli Associati**

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'Assemblea e, qualora inadempienti, non possono prendere parte agli organi statutarli;
  - osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
  - non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti **l'Organizzazione**;
- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

## Articolo 11 **Recesso decadenza ed esclusione degli Associati**

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'**Organizzazione**, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Essi

A) sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'**Organizzazione** o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

B) sono dichiarati esclusi:

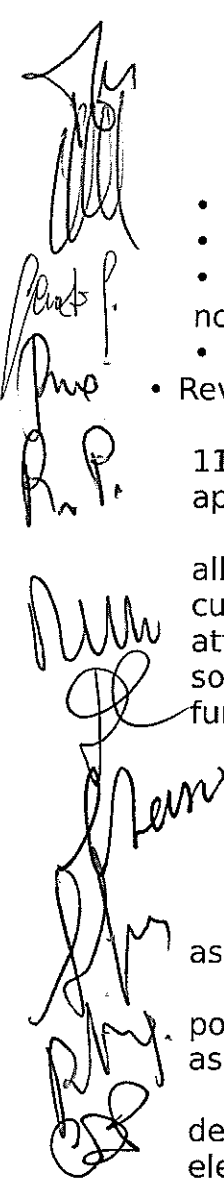
- perché non hanno adempiuto agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- qualora assenti non giustificati in due sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **GLI ORGANI SOCIALI**



## Articolo 12 **Organi Sociali**

Sono organi dell'**Organizzazione**:

- l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
- nonché, ove obbligatori per legge:
- Organo di controllo (art. 30 d.lgs. n.117/17);
  - Revisore/società di revisione legale dei conti (art. 31 d.lgs. n. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, d.lgs. n.117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## Articolo 13 **Assemblea degli associati**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

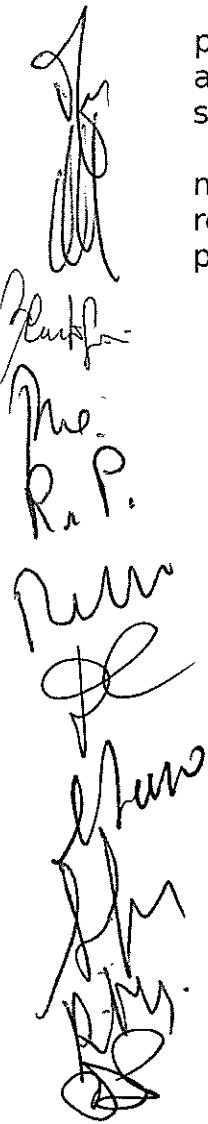
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che



partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, del d. lgs n. 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
- approva il programma generale delle attività;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- nomina e revoca, quando obbligatorio l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 14**

##### ***Assemblea straordinaria***

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'**Organizzazione** e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

La delibera dell'assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è valida con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

A norma dell'art. 21 del C.C., per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

#### **Articolo 15**

##### ***Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'assemblea la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli

1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'**Organizzazione**.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti ed in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

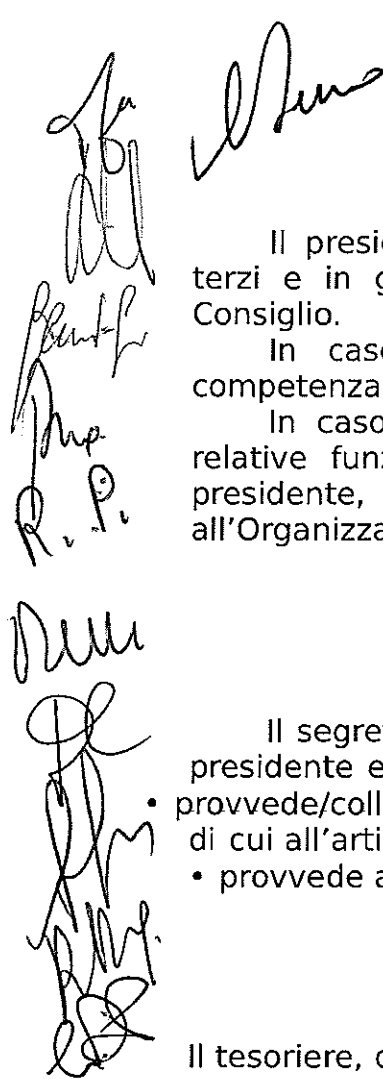
Tra gli altri il Consiglio Direttivo ha i seguenti principali compiti:

- quando delegato dall'assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
- nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'**Organizzazione**;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto.

Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.



## **Articolo 16** **Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all'Organizzazione.

## **Articolo 17** **Segretario**

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

## **Articolo 18** **Tesoriere**

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

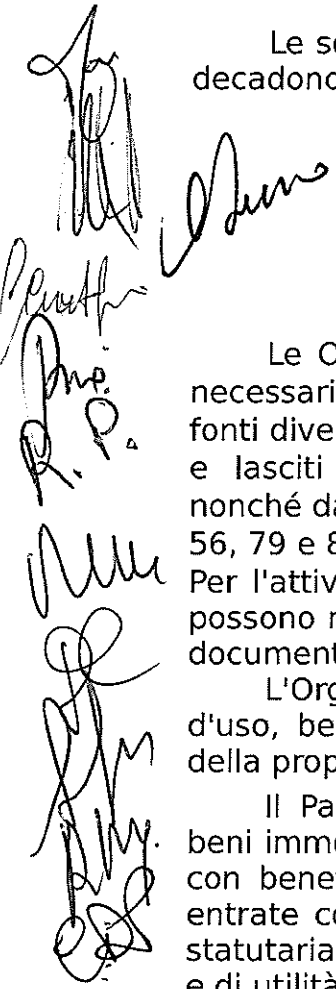
- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

## **Articolo 19** **Servizio civile**

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'**Organizzazione** prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

## **Articolo 20** **Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.



Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

## **LE RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 21**

#### ***Indicazione delle Risorse Economiche***

Le Organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'**Organizzazione** impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Articolo 22**

#### ***Quota sociale***

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

### **Articolo 23**

#### ***Convenzioni***

Le eventuali convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d.lgs. n.117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

## **SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI**

### **Articolo 24**

#### ***Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali***

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

### **Articolo 25**

#### ***Organo di controllo***

L'assemblea, ove previsto per legge (art.30 d.lgs. n.117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D. Lgs n. 117/17, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs n. 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 26**

##### ***Revisione legale dei conti***

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ALTRI ORGANI**

#### **Articolo 27**

##### ***Collegio arbitrale***

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

## **Articolo 28**

### **Comitato Scientifico**

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.

## **Articolo 29**

### **Logo**

Il logo è rappresentato da una bandiera stilizzata della Repubblica Italiana; il vessillo nazionale è composto da due pennellate (verde a sinistra e rosso a destra) intervallate dal bianco dello sfondo, l'ordine e i colori sono quelli sanciti dall'art.12 della Costituzione Italiana. Al di sotto del disegno la denominazione per esteso dell'Organizzazione. Il tutto dona movimento e dinamicità al logo donando l'idea di un Tricolore Vivo.



## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 30**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n.117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. n.117/17.

Tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico

nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.

*[Handwritten signatures and names:]*  
Andrea  
Giuseppe Cuffaro  
Franco  
Rosa Pampalano  
Giuseppe Runtz  
Pardalini  
Lapatermona  
Sergio  
Rosa Maria  
CD Runtz